



**MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA  
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI VARESE  
INDETTE PER DOMENICA 12 OTTOBRE 2014**

**SOMMARIO**

*Premessa*

*Art. 1- Finalità*

*Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale*

*Art. 2 – Procedimento elettorale*

*Art. 3 – Ufficio elettorale*

*Capo II Elettorato attivo e passivo*

*Art. 4 – Elettorato attivo*

*Art. 6 – Requisiti per la candidatura*

*Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo*

*Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica*

*Art. 9 - Eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti*

*Art. 10 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali*

*Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni*

*Art. 11 – Candidatura a presidente della provincia*

*Art. 12 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste*

*Art. 13 – Le sottoscrizioni*

*Art. 14 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale*

*Art. 15 – Denominazione delle liste*

*Capo IV Presentazione delle candidature*

*Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia*

*Art. 17 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale*

*Art. 18 – Rinuncia alla candidatura*

*Art. 19 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale*

*Capo V Esame delle candidature*

*Art. 20 – Procedure di verifica*

*Art. 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori*

*Art. 22 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale*

*Art. 23 – Verifica delle candidature*

*Art. 24 – Esame della denominazione delle liste*

*Art. 25 – Completamento esame delle candidature*

*Art. 26 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia*

## Premessa

Il presente manuale elettorale per la elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Varese viene redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni.

Il presente manuale norma le modalità di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale che si terranno domenica 12 ottobre 2014.

Il riferimento al presidente della provincia, cui vengono attribuite funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi al Commissario straordinario dell'ente.

## Art. 1 – Finalità

Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della provincia di Varese per le elezioni che si terranno domenica 12 ottobre 2014.

## CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

### Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal commissario straordinario della provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del presidente della provincia e per l'elezione del consiglio provinciale di Varese almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e, ove presente, nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente, e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. L'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale sono indette con un unico decreto di convocazione e si svolgeranno contemporaneamente domenica 12 ottobre 2014.
5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

#### **Art. 6 – Requisiti per la candidatura**

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti e in quanto applicabili.
2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.
3. Per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale indette per domenica 12 ottobre 2014, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di presidente della provincia e il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.
4. Quanto previsto al precedente comma 3. rimane valido anche per il presidente e i consiglieri provinciali uscenti.

#### **Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo**

1. Su espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, i segretari comunali tramite il sistema informatico della Provincia comunicano l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto, accertato dall'ufficio elettorale, al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.
3. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulle liste degli elettori.

#### **Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.
2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

### **Art. 13 – Le sottoscrizioni**

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale attivo indicato all'articolo 10.
2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale.
4. I sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia e viceversa.
5. I consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell'art.1, comma 79 e 80, L.56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di firma previste nel presente manuale.
6. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
7. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni: da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, commissario straordinario della provincia, sindaco, assessore comunale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal commissario straordinario della provincia o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al commissario straordinario della provincia o al sindaco.
8. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

---

### **Art. 14 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale**

1. In applicazione dell'art.1, c. 71, L. 56/2014, nelle liste la percentuale prevista per la rappresentanza dei due sessi non è obbligatoria ai sensi della legge 23 novembre 2012, n. 215 fino al 2017.

### **Art. 15 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale**

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Lombardia. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista, redatte sul modello appositamente predisposto. Deve altresì essere allegato il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.

#### **Art. 18 – Rinuncia alla candidatura**

La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

#### **Art. 19 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale**

1. La presentazione delle candidature e delle liste—intesa come loro “materiale” consegna— deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, domenica 21 settembre, dalle ore 8 alle ore 20 e, lunedì 22 settembre, dalle ore 8 alle ore 12.

3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.

4. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della candidatura o della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.

5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature o le liste e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.

6. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente deve prendere nota dell'identità e del recapito di almeno uno fra i presentatori, i candidati, o i delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

### **CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE**

#### **Art. 20 – Procedure di verifica**

1. Per ciascuna elezione, le candidature a presidente della provincia, ovvero le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

12 agosto 2014

alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 15 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

#### **Art. 25 – Completamento esame delle candidature**

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai capolista e ai candidati a presidente.

2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riconsiderata.

3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riconsiderazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

#### **Art. 26 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciale - sorteggi**

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascuna lista di candidati a consigliere provinciale.

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.

3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

### **CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO**

#### **Art. 27 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà**

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista e i candidati a presidente, hanno la facoltà di individuare due rappresentanti di lista o di candidato presidente, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.

componenti della sezione elettorale n. 1. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

### **Art. 30 - Compiti e poteri del presidente di sezione elettorale**

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti della sezione elettorale, decide su: difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; reclami, anche orali e proteste; contestazione e nullità dei voti.
2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti della sezione elettorale.
6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti della sezione, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

### **Art. 31 - Funzioni del vicepresidente**

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dalla sezione elettorale.

### **Art. 32 - Compiti del segretario e degli scrutatori**

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni della sezione. In particolare:
  - a) compila il verbale delle operazioni della sezione;
  - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti della sezione elettorale registra i voti espressi;
  - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio;
  - d) trasmette all'ufficio elettorale i verbali e le tabelle di scrutinio redatti alla conclusione delle operazioni della sezione elettorale.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

12 agosto 2014

6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

#### **Art. 35 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia**

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

#### **Art. 36 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale**

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno solo dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista.
3. Nel caso di omonimia nella stessa lista dovranno essere indicati cognome e nome del candidato al quale l'elettore vuole conferire la propria preferenza.
4. Il voto di preferenza viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34 della L. 56/2014.

#### **Art. 37 - Operazioni di scrutinio**

1. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8 di lunedì 13 ottobre, giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista. La sezione elettorale procederà in primo luogo allo scrutinio per l'elezione del presidente, terminato il quale procederà allo scrutinio per l'elezione dei consiglieri provinciali.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio la sezione elettorale provvede a:
  - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
  - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono inserite in apposita busta chiusa e sigillata.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

#### **Art. 40 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale**

1. L'ufficio elettorale provvede a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista che è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse come risultanti dai verbali delle sezioni elettorali. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.
2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.
3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
4. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

#### **Art. 41 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale**

Entro il giorno successivo a quello della votazione il responsabile dell'ufficio elettorale di cui all'art. 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.

#### **Art. 42 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.